

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 Denominazione sede e durata

L'Associazione denominata "Associazione Azioni comunitarie per il benessere dei paesani o contadini ODV", già costituita ai sensi del D. Lgs 460/97, adegua lo statuto in conformità al D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo settore).

L'Associazione ha sede nel comune di Monterchi, in Viale Giotto 74 e ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art.2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità, solidaristiche, civiche e di utilità sociale attraverso la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore rivolta prevalentemente a terzi e con il lavoro prevalente dei propri volontari:

a) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

b) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del codice del terzo settore;

Lo scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, inclusa la concessione di erogazioni gratuite di denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale, o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Gli enti sostenuti dall'Associazione potranno essere sia nazionali che esteri. In particolare vengono erogati fondi a favore di enti del terzo settore (ex ONG) o altri enti non governativi nella Repubblica Democratica del Congo per la tutela delle fasce più svantaggiate di quei paesi, soprattutto contadini del paese Panu, per la costruzione di servizi a loro favore (tra cui scuole, ospedali, orfanotrofi, progetti per il miglioramento dell'agricoltura e l'allevamento, progetti contro lo sfruttamento della donna, adozioni a distanza, progetti finalizzati al sostegno scolastico).

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali secondarie e strumentali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 che saranno individuate successivamente dal Consiglio direttivo

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni o enti del terzo settore o senza scopo di lucro, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto.

Gli enti partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I Soci si distinguono in:

... Soci fondatori;

... Soci ordinari.

I Soci fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione dei Soci ordinari è deliberata dall'Organo d'amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante Socio con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e/o indirizzo email ed il consenso al trattamento dei dati personali;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a Socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro degli associati.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, le decisioni dell'Organo di amministrazione, gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative fissate dall'Organo amministrativo.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti interni;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provocano gravi danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al Socio interessato. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento, presentando appello entro 30 giorni all'Assemblea ordinaria dei Soci.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- I revisori di conti (se obbligatori).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri dell'Organo di amministrazione o di almeno un quinto dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci tramite raccomandata R.R. o anche a mezzo posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative anche se iscritti da meno di tre mesi; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- g) delibera sulla ammissione ed esclusione degli associati su ricorso dell'interessato o del socio espulso;
- h) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h) e i) e sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci mentre in prima convocazione la presenza dei 2/3 dei soci. L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni cinque anni ed i suoi componenti (o componente nel caso dell'amministratore unico) sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederanno con la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. All'interno del Consiglio direttivo sarà nominato il Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente, il Tesoriere e/o il Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'Organo di Amministrazione:

- decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega (se organo collegiale);
- nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta;
- redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre modifiche dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- Delibera sull'ammissione degli associati.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri. Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 9 Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo se eletto e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitarne i poteri.

Il Vicepresidente se nominato sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla prima Assemblea dell'Organo di amministrazione successiva.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i bilanci secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ve ne ricorrano le condizioni di legge è nominato dall'Assemblea dei Soci un Organo di controllo, anche monocratico, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ve ne ricorrano le condizioni di legge è nominato dall'Assemblea dei Soci un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l'Organo di amministrazione predisporrà il bilancio annuale consuntivo così come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura dell'organo di amministrazione, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo se nominato, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo o dei revisori di conti se obbligatori.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Estinzione o scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 19 Clausola applicazione normativa

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n.3) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione **Azioni comunitarie per il benessere dei paesani o contadini** Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 *(se prevista retribuzione)*;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.